

- e) Se il principio di proporzionalità esiga, nel caso di un divieto di operare nel settore dei giochi d'azzardo penalmente sanzionato per motivi di ordine pubblico, quali la tutela dei giocatori e la lotta contro la criminalità, che il giudice del rinvio operi una distinzione fra, da una parte, coloro che offrono giochi d'azzardo senza alcun tipo di autorizzazione e, dall'altra, i titolari di una concessione che risiedono in un altro Stato membro e operano avvalendosi del principio della libera prestazione dei servizi.
- f) Infine, se nell'esame della proporzionalità di una disposizione di uno Stato membro che vieta, prevedendo sanzioni, l'offerta transfrontaliera di servizi di gioco d'azzardo in assenza di una concessione o di un'autorizzazione nazionale, occorra tener conto del fatto che, a causa di oggettivi ostacoli indirettamente discriminatori, all'offerente, debitamente titolare di una licenza per giochi d'azzardo in un altro Stato membro, non è stato possibile ottenere una licenza a livello nazionale e le procedure di rilascio della licenza e di controllo nello Stato di stabilimento garantiscono un livello di protezione almeno equiparabile a quello dello Stato di cui trattasi.
- 4) a) Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che la natura transitoria della prestazione di servizi escluderebbe per il prestatore la possibilità di dotarsi nel paese di accoglienza di una determinata infrastruttura (come per esempio un server), senza per questo considerare che esso sia stabilito nel detto Stato membro.
- b) Se, inoltre, l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che un divieto rivolto a chi presta assistenza a livello nazionale al fine di agevolare un prestatore di servizi che ha la propria sede in un altro Stato membro costituisca una restrizione della libera prestazione dei servizi di cui gode tale prestatore, anche se chi presta l'assistenza è stabilito nello stesso Stato membro di una parte dei destinatari della prestazione di servizi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Germania) il 31 agosto 2009 — Pietro Infusino/Sindaco della città di Remscheid

(Causa C-348/09)

(2009/C 282/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster

Parti

Ricorrente: Pietro Infusino

Resistente: Sindaco della città di Remscheid

Questione pregiudiziale

Se nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'art. 28, n. 3, della direttiva 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/38/CE⁽¹⁾, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE rientrano solo le minacce per la pubblica sicurezza interna ed esterna dello Stato, intesa come la sussistenza dello Stato stesso con le sue istituzioni ed i principali servizi pubblici da esso assolti, la sopravvivenza della popolazione e le relazioni esterne nonché la convivenza pacifica dei popoli.

⁽¹⁾ GU L 158, pag. 77.

Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dalla ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-352/09 P)

(2009/C 282/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 1° luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione;
- 2) in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente;